

dossier

XIX Legislatura

20 ottobre 2025

Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Atto del Governo n. 319

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 558



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 ✉ st_finanze@camera.it ✕ - [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 319

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0140

INDICE

Premessa	3
Articolo 1 (<i>Disposizioni generali</i>).....	11
Articolo 2 (<i>Scambio automatico di informazioni fra servizi di collegamento</i>)	12
Articolo 3 (<i>Comunicazione di dati relativi a meccanismi transfrontalieri</i>)	14
Articolo 4 (<i>Istituzione del servizio di identificazione</i>)	16
Articolo 5 (<i>Comunicazione delle informazioni sui ruoli per i quali le persone esercitano il controllo</i>)	18
Articolo 6 (<i>Definizioni relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività</i>)	20
Articolo 7 (<i>Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione</i>).....	21
Articolo 8 (<i>Obblighi di adeguata verifica in materia fiscale</i>)	24
Articolo 9 (<i>Autocertificazione rilasciata dalle persone fisiche utenti di cripto-attività</i>)	25
Articolo 10 (<i>Titolo della scheda</i>)	26
Articolo 11 (<i>Requisiti per la validità delle autocertificazioni</i>)	28
Articolo 12 (<i>Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale</i>)	34
Articolo 13 (<i>Obblighi di comunicazione</i>).....	37
Articolo 14 (<i>Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni</i>)	44
Articolo 15 (<i>Registrazione unica di un gestore di cripto-attività</i>).....	47
Articolo 16 (<i>Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività</i>)	51
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di prestazioni di dati personali</i>)	54
Articolo 18 (<i>Norme di esecuzione</i>).....	55
Articolo 19 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	56
Articolo 20 (<i>Decorrenza</i>)	57

PREMESSA

L'atto del Governo 319, contiene lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, **relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale**, in attuazione della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che prevede in allegato, il recepimento della citata direttiva.

Come ricostruito nella relazione illustrativa di accompagnamento dell'atto del Governo, si tratta del recepimento dell'ottava direttiva concernente la materia della cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Va preliminarmente segnalato che la disciplina in questione, oltre che ai paesi dell'Unione si applica anche ai Paesi terzi che hanno firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti elaborato in sede OCSE.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2025.

L'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee contenute nella legge di delegazione entro il termine di **quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive** ovvero (in tal caso sarebbe stato il 31 agosto 2025), ma **per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea** (la legge di delegazione europea 2024 è entrata in vigore il 10 luglio 2025), ovvero **scada nei tre mesi successivi**, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge**.

Pertanto, secondo le disposizioni sopra citate **il termine di delega è fissato al 10 ottobre 2025** (ossia entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2024, posto che il termine fissato ai sensi del primo criterio sarebbe scaduto entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge di delegazione europea).

Tuttavia il comma 3 del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce che qualora il termine per l'**espressione del parere parlamentare scada** nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o **successivamente**, questi ultimi **sono prorogati di tre mesi**.

Ricorrendo tale circostanza, ed essendo stato lo schema di decreto legislativo presentato esattamente il 10 ottobre 2025, **il termine di delega risulta quindi prorogato al 10 gennaio 2026**.

Il contenuto della direttiva e il quadro di riferimento in materia di cooperazione fiscale

La **direttiva UE 2023/2226** (c.d. DAC8) modifica la vigente normativa europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo alla comunicazione e allo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in **cripto-attività**, sugli accordi fiscali anticipati per i **soggetti privati più facoltosi** (c.d. *high-net-worth*), nonché sui **dividendi su conti non di custodia**.

La **direttiva UE n. 2023/2226**, entrata in vigore il 13 novembre 2023, ha ampliato la portata della **cooperazione amministrativa nel settore fiscale**, sistema introdotto dal legislatore europeo con la **direttiva UE n. 2011/16** (c.d. DAC1), con il precipuo scopo di **potenziare il flusso di informazioni** tra le autorità competenti degli Stati membri in un'ottica di maggiore trasparenza ai fini della **lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali**.

Il termine di **recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2025**.

• *Cooperazione amministrativa nel settore fiscale*

La **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** rappresenta il sistema mediante il quale le autorità fiscali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea condividono flussi informativi aventi ad oggetto dati rilevanti ai fini fiscali, volto al **contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale**, nonché **della pianificazione fiscale aggressiva** finalizzata al trasferimento degli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole.

Siffatta cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea svolge un ruolo nevralgico nel processo d'integrazione europea, in quanto estrinsecazione del principio generale di leale collaborazione tra gli Stati membri, nonché tra essi e le istituzioni europee.

Nel settore della fiscalità, tale cooperazione si esplica, da un lato, nello scambio reciproco di informazioni circa la condotta fiscale dei contribuenti, dall'altro, nella mutua assistenza in materia di riscossione delle imposte tra gli Stati membri.

Il sistema della cooperazione amministrativa nel settore fiscale è disciplinato dalla direttiva UE n. 2011/16 (c.d. DAC1), la quale definisce le regole e le procedure per lo scambio di informazioni ai fini fiscali.

La direttiva si applica **a tutte le imposte, tranne** che: all'IVA, ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra paesi UE; ai contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese UE; diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

La suddetta direttiva è stata più volte oggetto di modifica, da ultimo con la [direttiva UE n. 2021/514](#) (c.d. DAC7), con la finalità di estendere gradualmente l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Essa è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano, principalmente, con il [decreto legislativo, 4 marzo 2014, n. 29](#).

Specificamente, la predetta direttiva prevede tre tipologie di scambi informativi:
a) scambio di informazioni su richiesta, fondato su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato che deve trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso **o quelle che ottiene da indagini amministrative**;

b) scambio automatico che prevede un flusso informativo sistematico e periodico, senza sollecitazione preventiva, tra Stati membri e su un insieme predeterminato di redditi e di capitali. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro;

c) scambio spontaneo che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche condizioni.

Sono soggette **all'obbligo di scambio automatico** le informazioni concernenti **specifiche categorie di reddito e di capitale** (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari) individuate secondo la legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni. La comunicazione di tali informazioni ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili, attraverso la rete CCN (rete comune di comunicazione, ai sensi degli articoli 1 e 21 della DAC1) e sull'interfaccia sviluppata dall'Unione (CSI).

La direttiva ha previsto che è compito dell'autorità competente designare un ufficio centrale unico di collegamento, responsabile dei contatti con altri paesi UE nel settore della cooperazione amministrativa e che può essere responsabile dei contatti con la Commissione.

Il 17 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale **l'elenco delle autorità nazionali competenti** per ciascuno dei paesi UE; Per l'Italia si tratta del **Direttore generale delle Finanze**.

Con riferimento alle attività di controllo la direttiva prevede che, per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Paese. In particolare, i paesi UE **non possono rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario**. L'autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta entro **sette giorni lavorativi** e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque **entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta**. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale data.

La direttiva ha altresì descritto l'**ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni**; in particolare, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, su categorie specifiche di reddito e di capitale.

È inoltre previsto che entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri **comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito sulle quali dispongono di informazioni**, nonché ogni successiva modifica delle stesse. Le categorie di reddito e di capitale sono le seguenti: redditi da lavoro; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici UE sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari.

Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese UE. In particolare, i paesi UE **non possono rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario**. L'autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta entro **sette giorni lavorativi** e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale data.

La direttiva ha altresì descritto l'**ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni**; in particolare, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, su categorie specifiche di reddito e di capitale.

È inoltre previsto che entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri **comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito sulle quali dispongono di informazioni**, nonché ogni successiva modifica delle stesse. Sulla tipologia di redditi, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva in commento, vedi *ultra*.

Come si evince dai *considerando*, lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali assume fondamentale importanza nella lotta contro **evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale**, nonché **con riferimento alla pianificazione fiscale aggressiva**.

Tale flusso informativo assume ancor più rilevanza alla luce dello sviluppo del mercato delle cripto-attività negli ultimi anni.

A tal proposito, la diffusione dei mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come ad esempio **le cripto-attività e la moneta elettronica**, innalza il **rischio di evasione fiscale**, risultando **più complesse la rintracciabilità e l'individuazione dei fatti generatori dell'obbligazione tributaria** da parte delle amministrazioni fiscali, specialmente in caso di negoziazioni per mezzo di prestatori di servizi o gestori di cripto-attività situati in altro paese oppure tra

persone fisiche o enti stabiliti in un'altra giurisdizione. Ne consegue che la **natura decentrata delle cripto-attività** ha reso difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali, con conseguente **diminuzione del gettito fiscale degli Stati membri**.

Tuttavia, **le cripto-attività non sono soggette all'obbligo di comunicazione** ai sensi della direttiva UE n. 2011/16 (c.d. DAC1), in quanto **non costituiscono denaro detenuto in conti di deposito o in attività finanziarie**, nonostante la loro intrinseca natura transfrontaliera postuli una intensa cooperazione amministrativa a livello internazionale ai fini di una riscossione efficace delle imposte.

Di conseguenza, stante il crescente ricorso a mezzi alternativi di pagamento e di investimento, non disciplinati dalla direttiva DAC1, si è ritenuto necessario **rafforzare l'impianto normativo esistente e, dunque, estendere le norme in materia di comunicazione e scambio di informazioni anche alle cripto-attività e ai loro utenti**, con lo scopo di sostenere gli Stati membri nelle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, fornendo loro degli strumenti efficaci alla lotta ai fenomeni di frode, elusione o non tassazione dei proventi conseguiti dalla cessione o dalla detenzione di cripto-attività.

Pertanto, la direttiva in esame **estende, a partire dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di comunicazione e di scambio automatico di informazioni** tra gli Stati membri anche ai proventi delle operazioni in **cripto-attività e moneta elettronica**, ai *ruling* fiscali preventivi conclusi con i **soggetti privati più facoltosi**, nonché ai **dividendi su conti non di custodia**.

A tal fine, viene modificata la direttiva UE n. 2011/16 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In sintesi, con il nuovo **articolo 8, paragrafo 1**, della direttiva UE n. 2011/16 si estende l'obbligo di scambio automatico di informazioni tra Stati membri anche ai **redditi da dividendi su conti non di custodia**.

Per redditi da dividendi su conti non di custodia si intendono, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva medesima, i dividendi o gli altri redditi considerati dividendi nello Stato membro del soggetto pagante che sono versati o accreditati su un conto diverso da un conto di custodia, ossia un conto che detiene una o più attività finanziarie a beneficio di un'altra persona.

Inoltre, si evidenzia che, antecedentemente alla modifica, l'articolo 8, paragrafo 1, assoggettava a scambio obbligatorio tra autorità fiscali di Stati membri diversi le informazioni concernenti le seguenti categorie di reddito e di capitali:

- a) redditi da lavoro dipendente;
- b) compensi per dirigenti;
- c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe;
- d) pensioni;
- e) proprietà e redditi immobiliari;
- f) canoni.

Si prevede che anteriormente al 1° gennaio 2026, gli Stati membri notifichino alla Commissione almeno cinque delle categorie sopra elencate (comprehensive di quelle introdotte dalle modifiche all'articolo 8 previste dalla direttiva in commento) per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.

Con le modifiche all'**articolo 8-bis** si include nel sistema di scambio automatico obbligatorio **anche le informazioni concernenti i *ruling* preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi su prezzi di trasferimenti riguardanti individui ad alto patrimonio netto**, emanati, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026, laddove ricorra alternativamente una delle seguenti condizioni:

- l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del *ruling* sia **superiore a un milione e mezzo di euro** (o a importo equivalente in altra valuta);
- il *ruling* determini **se una persona è o meno residente a fini fiscali** nello Stato membro che emette il *ruling* stesso.

In merito, la definizione di *ruling* preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è fornita dall'articolo 3 della direttiva UE n. 2011/16, ossia un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale. La relativa procedura, disciplinata dall'[articolo 31](#) del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, si svolge in contraddittorio tra amministrazione finanziaria e contribuente e mira al raggiungimento di un accordo avente ad oggetto operazioni di carattere transnazionale in determinati ambiti.

Viene, altresì, inserito l'**articolo 8-bis quinquies** che disciplina lo scambio automatico obbligatorio tra autorità fiscali delle informazioni trasmesse dai **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**.

Si rammenta che la direttiva in esame definisce prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che effettua uno o più servizi per le cripto-attività che consentono agli utenti oggetto di comunicazione di finalizzare una operazione di scambio.

Nello specifico, l'ambito di applicazione soggettivo della suddetta disposizione concerne sia **i prestatori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del [Regolamento \(UE\) n. 2023/1114](#) sia i gestori di cripto-attività che non lo sono**. Entrambi sono denominati

prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva.

L'ambito di applicazione oggettivo, invece, include **qualsivoglia operazione di scambio nonché trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione, incluse le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli *stablecoin*, compresi i *token* di moneta elettronica, e alcuni *token* non fungibili (NFT).**

Il sistema di scambio informativo obbligatorio dei proventi delle operazioni in cripto-attività consta di tre fasi:

- **procedura di adeguata verifica in materia fiscale**, con cui i suddetti prestatori di servizi provvedono alla raccolta e alla verifica delle informazioni sugli utenti di cripto-attività al fine di individuare gli utenti oggetto di comunicazione;
- **trasmissione** all'autorità competente delle informazioni raccolte e verificate dal prestatore di servizi;
- **scambio automatico di informazioni tra autorità competenti**, con cui le stesse sono comunicate dall'autorità competente dello Stato membro che le ha ricevute all'autorità competente dello Stato membro interessato entro i nove mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Si segnala che, ai fini della direttiva in questione, per utente di cripto-attività si intende una persona fisica o un'entità cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione.

Peraltro, sono soggette all'obbligo di comunicazione a norma della direttiva in commento le cripto-attività utilizzabili ai fini di pagamento o di investimento. Pertanto, i sopracitati prestatori di servizi devono valutare caso per caso se le cripto-attività possano essere utilizzate in tal senso.

A tal proposito, come emerge dai *considerando*, il corretto funzionamento del mercato interno postula una comunicazione efficiente, semplice e definita. Ne deriva che, essendo gli eventi imponibili riferiti agli investimenti in cripto-attività difficilmente identificabili, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono ritenuti i soggetti più idonei a garantire il funzionamento del sistema; essi, infatti, sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le necessarie informazioni sui loro utenti.

In materia di **utilizzo delle informazioni**, l'**articolo 16, paragrafo 2**, come modificato, consente all'autorità competente alla quale sono pervenute le informazioni di utilizzarle, **senza previa autorizzazione, per qualsiasi**

fine previsto da un atto adottato a norma dell'articolo 125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In ambito sanzionatorio, l'**articolo 25-bis, come novellato**, dispone che gli Stati membri a **stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili** in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva UE n. 2011/16, concernenti gli articoli da *8-bis bis* a *8-bis quinquies* (incluso quindi le nuove ipotesi previste da quest'ultima disposizione). Le sanzioni devono essere rispondenti ai **principi di effettività, proporzionalità e di deterrenza**.

Infine, viene inserito il nuovo **articolo 27-quater** con cui si richiede a ciascun Stato membro di provvedere affinché il **numero di identificazione fiscale (NIF)** delle persone fisiche o delle entità segnalate, rilasciato dallo Stato membro di residenza, sia **incluso nella comunicazione delle informazioni** cui è tenuta l'entità o la persona fisica e sia trasmesso da ciascun Stato membro nei casi previsti dalla suddetta direttiva. Siffatta modifica ha lo scopo di assicurare che il soggetto coinvolto nella singola operazione o destinatario di un reddito specifico sia esattamente identificato.

Il numero di identificazione fiscale (NIF) è essenziale affinché gli Stati membri possano confrontare le informazioni ricevute con i dati presenti nelle banche dati nazionali, ai fini di una migliore individuazione dei contribuenti interessati e di un corretto accertamento delle relative imposte. È, pertanto, importante che gli Stati membri includano il NIF delle persone fisiche e delle entità segnalate nella segnalazione e nella comunicazione di informazioni nel contesto degli scambi relativi a categorie di reddito e di capitale soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazioni paese per paese, meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, informazioni sui venditori sulle piattaforme digitali e cripto-attività.

Articolo 1 *(Disposizioni generali)*

L'**articolo 1** indica il contenuto di ciascuno dei capi contenuti nel decreto legislativo.

L'**articolo 1**, unico articolo del capo I, indica il contenuto presente nei successivi capi del decreto legislativo in esame. In particolare, si segnala che

- il **capo II** riguarda la disciplina sullo **scambio di informazioni nel settore fiscale e sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari**;
- il **capo III** riguarda la **disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sulle cripto-attività**;
- il **capo IV** attiene alla **clausola di invarianza finanziaria e alle disposizioni sull'efficacia delle disposizioni**.

Si valuti l'opportunità di sopprimere la presente disposizione che non sembra presentare una specifica portata normativa.

Articolo 2

(Scambio automatico di informazioni fra servizi di collegamento)

L'**articolo 2** modifica la normativa dei **servizi di collegamento**. In particolare, i servizi di collegamento devono **trasmettere** almeno **cinque delle categorie di reddito** previste dalla disciplina DAC; **limita** la **deroga** allo scambio automatico per i **ruling preventivi transfrontalieri** di persone fisiche; istituisce un sistema di rilevazione e comunicazione del **numero di identificazione fiscale**.

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina dei **servizi di collegamento** ai fini della cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Si ricorda che per “servizi di collegamento” s’intendono, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2024, gli **uffici intermediari per lo scambio di dati e informazioni** tra le autorità italiane e le omologhe amministrazioni estere, nonché con la Commissione europea. In base al decreto del 29 maggio 2014 del Ministro dell’economia e delle finanze, per l’**Italia** sono:

- l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento - Settore internazionale - Ufficio scambio di informazioni;
- la Guardia di Finanza, Comando generale della Guardia di Finanza - II Reparto, analisi e relazioni internazionali;
- l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperazione Operativa.

Con la **lettera a)**, modificando l’articolo 5 del decreto legislativo, n. 29 del 2014, si dispone che, prima del 1° gennaio 2026, i **servizi di collegamento** comunicano alla Commissione europea almeno **cinque delle categorie di reddito e di capitale** presenti nell’elenco relativo allo scambio automatico di informazioni presente nella **direttiva (UE) 2011/16** (direttiva DAC 1). Le informazioni riguardano i **periodi di imposta dal 2026 in avanti**.

Si ricorda che la normativa vigente prevede lo scambio automatico con la Commissione europea **di quattro delle categorie** indicate nella citata direttiva. Le categorie sono le seguenti: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazioni sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari.

Con la **lettera b)**, anche in tal caso modificando l’articolo 5 del decreto legislativo, n. 29 del 2014, circoscrive la **deroga** alla trasmissione automatica dei dati relativi ai **ruling preventivi transfrontalieri** per le operazioni relative esclusivamente alla **situazione fiscale di una o più persone fisiche**.

Infatti, se l’accordo preventivo **sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026** e laddove l’importo dell’operazione o

della serie di operazioni superiori 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, se tale importo sia indicato nel *ruling*, i servizi di collegamento sono **obbligati** allo scambio con altri Paesi membri. Altresì, la norma precisa che detto **scambio non include i ruling** sulla **tassazione alla fonte** per quanto riguarda i **redditi da lavoro dipendente**, i **compensi per dirigenti** e le **pensioni dei non residenti**.

Per *ruling* preventivo internazionale si intende la procedura tributaria che permette a chi opera a livello internazionale di raggiungere un accordo preventivo con le amministrazioni fiscali su come applicare le norme tributarie a specifiche transazioni transfrontaliere. La disciplina nazionale è contenuta nell'[articolo 31-ter](#) del d.P.R. n. 600 del 1973.

La **lettera c)** introduce, dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 29 del 2014, un nuovo **articolo 5-bis** dedicato alla **rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF) attribuito da altri Stati membri o da giurisdizioni estere**.

In particolare, al comma 1 si prevede che, a partire dal **periodo d'imposta 2030**, i **sostituti d'imposta** italiani obbligati alla ritenuta alla fonte dovranno, ove possibile, **rilevare il NIF estero** dei **percettori** residenti all'estero che ricevono redditi da lavoro dipendente, assimilati o pensioni.

Al comma 2, dal **periodo d'imposta 2028**, chi presenta un'istanza di **ruling preventivo transfrontaliero** dovrà indicare anche il **NIF estero proprio e di altri soggetti coinvolti** nell'operazione.

Al comma 3, sempre a partire dal periodo d'imposta 2028, le **entità residenti in Italia** tenute alla presentazione della **rendicontazione paese per paese** ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 (CbCR) – cioè la controllante capogruppo, la supplente della capogruppo o l'entità designata – dovranno **rilevare e comunicare il NIF estero** delle entità del gruppo multinazionale.

Al comma 4, si prevede che l'**Agenzia delle Entrate**, oltre ai dati già adesso oggetto di scambio automatico (es. redditi, rendicontazione Paese per Paese), **trasmetterà anche i NIF esteri** raccolti ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 3 *(Comunicazione di dati relativi a meccanismi transfrontalieri)*

L'**articolo 3** interviene sulla disciplina della **comunicazione di informazioni** sui **meccanismi transfrontalieri**. L'articolo in questione specifica che, nei casi di **procedimento giudiziario** o di sospetta **notizia di reato**, gli intermediari debbano **avvisare il cliente** sull'obbligo a suo carico di informare l'Agenzia delle entrate. In più, è introdotto l'obbligo di includere nelle comunicazioni il **nome comunemente usato** del meccanismo transfrontaliero, nonché una sua **descrizione**.

L'**articolo 3** modifica il [decreto legislativo n. 100 del 2020](#) in materia di comunicazione di informazioni relative a **meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica** (strumenti utilizzati per la pianificazione fiscale c.d. aggressiva).

Alla **lettera a)** si stabilisce che, nei casi di **esonero** dall'obbligo di **comunicazione del meccanismo transfrontaliero** in capo all'intermediario durante la pendenza di un **procedimento giudiziario** o in relazione a esso, oppure laddove le informazioni trasmissibili possano far emergere una **responsabilità penale**, l'intermediario ha l'**obbligo di informare – senza indugio** - il **cliente** o il **contribuente** interessato dell'obbligo a suo carico di **comunicare** direttamente il **meccanismo transfrontaliero** all'Agenzia delle entrate.

Secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, la modifica, dettata in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022, causa C-694/20, ha il **fine** di contenere il rischio che le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo di comunicazione possano **interpretarsi** come un **obbligo** incombente sull'intermediario di **informare ogni altro intermediario coinvolto**, oltre al suo cliente, degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Alle **lettere b) e c)**, è precisato l'**oggetto** della **comunicazione** all'Agenzia delle entrate. Infatti, si specifica che **non serve l'identificazione degli intermediari esonerati** – vedi *supra* – e che si **deve includere** il **nome** con cui è comunemente indicato il **meccanismo transfrontaliero**, nonché una sua **descrizione** utile per l'amministrazione fiscale a **valutare** potenziali **rischi fiscali**, senza divulgare segreti o informazioni la cui divulgazione è contraria all'ordine pubblico.



- ***Meccanismo transfrontaliero***

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 200 del 2020, si tratta di un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;

b) uno o più partecipanti al meccanismo è simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;

c) uno o più partecipanti svolge un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della stabile organizzazione;

d) uno o più è partecipanti svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione è in tale giurisdizione;

e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo. Un meccanismo include anche una serie di meccanismi e può comprendere più di una fase o parte.

Articolo 4 *(Istituzione del servizio di identificazione)*

L'**articolo 4** interviene sul decreto legislativo n. 32 del 2023, introducendo un **servizio di identificazione** elettronico a disposizione dei **gestori di piattaforma digitale**, al fine di ricevere le **informazioni sull'identità** e la **residenza fiscale** dei venditori. In caso di utilizzo del nuovo sistema, vige un **regime semplificato** degli **obblighi comunicativi** del gestore. Infine, è **l'Agenzia delle entrate a cancellare direttamente** i gestori di piattaforma - con obbligo di comunicazione - dal registro unico dei gestori di piattaforma.

L'**articolo 4** modifica il [decreto legislativo n. 32 del 2023](#) in materia di obblighi di **scambio di informazioni fiscali** fra **gestori di piattaforme digitali**.

Per gestore di piattaforme digitali s'intende, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo citato, "un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa".

In particolare, istituisce il **servizio di identificazione**, definito come un **processo elettronico** messo a **disposizione dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione** al fine di accertare **l'identità** e la **residenza fiscale di un venditore**.

La disposizione precisa che l'utilizzo del servizio in questione è gratuito e può essere fornito da uno Stato membro o dall'Unione europea.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è un qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;

1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;

1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Inoltre, è stabilito, **attraverso una modifica all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo**, che disciplina le informazioni da comunicare

all’Agenzia delle entrate a cura del gestore della piattaforma, che quest’ultimo debba comunicare l’identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione. Inoltre **se** il gestore di piattaforma **si avvale del servizio di identificazione** per la conferma diretta dell’identità e della residenza del venditore, il gestore gode di una **semplificazione degli obblighi comunicativi** allo Stato membro di emissione dell’identificativo del servizio di identificazione. In particolare, non è tenuto a fornire i seguenti elementi identificativi:

- indirizzo principale;
- l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
- il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
- la data di nascita;
- il numero di registrazione dell’attività;
- la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

Infine, si modifica l’articolo 14, comma 4, prevedendo che sia **direttamente l’Agenzia delle entrate** – non più, su richiesta, la Commissione europea – **a cancellare dal registro centrale il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.**

Si ricorda che è prevista la cancellazione dei gestori di piattaforma laddove:

- il gestore comunichi che non esercita più attività che lo qualificano come tale;
- l’Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che abbia cessato le attività;
- se è un gestore di piattaforma non residente in Italia, né ivi costituito o gestito, né vi ha una stabile organizzazione, non facilita più l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio italiano;
- l’Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione.

Articolo 5

(Comunicazione delle informazioni sui ruoli per i quali le persone esercitano il controllo)

L'**articolo 5** introduce un **nuovo obbligo** di raccolta delle informazioni sul **ruolo delle persone che esercitano il controllo di un'entità non finanziaria passiva** che richiede l'apertura di un conto finanziario. La medesima informazione è richiesta per le **persone** oggetto di comunicazione che **detengono le quote nel capitale di rischio** di un'entità di investimento che è un dispositivo giuridico. Sono dettate, altresì, **norme transitorie**.

L'**articolo 5** interviene sulle disposizioni della legge n. 95 del 2015 relativa allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con stati esteri basato sul *Common reporting standard* (CRS) aggiungendo, all'articolo 5, i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*.

In particolare, al nuovo comma *2-bis*, è stabilito che, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive **ovunque residenti**, i soggetti obbligati **raccogliono le informazioni** anche sul **ruolo** o sui **ruoli** per i quali le **persone** fisiche oggetto della comunicazione **esercitano il controllo dell'entità**. In ragione della **clausola di riserva**, presente nel testo che fa salve le disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, la novità legislativa esaminata non interferisce con quanto stabilito nel **trattato FATCA**.

Per **entità non finanziaria passiva**, si intende ogni **entità non finanziaria estera** che **non è**:

- un'entità non finanziaria estera attiva, ovvero
- una *withholding foreign partnership* o un *withholding foreign trust* ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

I **soggetti obbligati** in questione sono le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti.

Si ricorda che l'articolo 5 della legge di ratifica citata attribuisce alle istituzioni finanziarie obblighi di *due diligence* e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di

cittadini statunitensi, ma estendono altresì gli obblighi di rilevazione derivanti dall'accordo FATCA all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Paesi diversi da Italia e USA (di conseguenza, dunque, anche da parte di clienti di Paesi UE), sebbene con tempistiche diverse. Per maggiori informazioni sulla ratifica da parte della Repubblica italiana del trattato FATCA, si rinvia al [dossier](#) elaborato dal Servizio Studi.

Nel nuovo comma *2-ter* è stabilito che i medesimi soggetti obbligati di cui *supra* acquisiscono il **ruolo o i ruoli** in virtù dei quali le persone fisiche e le entità oggetto di comunicazione detengono le **quote nel capitale di rischio** di un'entità di investimento che è un dispositivo giuridico, a partire dal 1° gennaio 2026.

Nel nuovo comma *2-quater*, invece, si dettano disposizioni sui conti finanziari di pertinenza di entità non residenti, esistenti al 31 dicembre 2025, prevedendosi che le medesime istituzioni finanziarie obbligate acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche e le entità oggetto di comunicazione detengono le medesime quote, se non sono già presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie, entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 6

(Definizioni relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività)

L'**articolo 6** reca **definizioni** relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività.

L'articolo che si compone di **nove commi**, contiene una serie di **definizioni** applicabili alla disciplina sullo **scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività**.

Al **comma 1**, si trovano alcune definizioni, come quelle di **cripto-attività**, di **prestatore di servizi per le cripto-attività** e di **servizio per le cripto-attività** riprese dal [regolamento](#) (UE) n. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. MICAR).

Altre definizioni riguardano la definizione di **moneta elettronica** (comma 2); quella di **utente di cripto-attività** (comma 3); le nozioni rilevanti per l'individuazione dei **soggetti esclusi** e delle **entità** (comma 4); nonché, altre precisazioni per la definizione di **entità di investimento** ed **entità statali** (commi da 5 a 8); da ultime, alcune definizioni relative ai rapporti con le **giurisdizioni estere** (comma 9).

Alcune delle definizioni di cui all'articolo 6 sono richiamate e descritte nelle successive schede del presente *dossier*.

Articolo 7 *(Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione)*

L'articolo 7 detta i **criteri** per l'individuazione dei **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** che sono **tenuti** ai doveri di **comunicazione** e di **adeguata verifica della clientela**.

L'articolo 7 individua i **criteri** secondo i quali i **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** sono tenuti agli **obblighi**, previsti dal capo III del presente schema di decreto legislativo, di **comunicazione** e di **adeguata verifica della clientela**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 6, comma 1, lettera i)**, s'intende per prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione il **prestatore di servizi** per le cripto-attività o un **gestore** di cripto-attività che **presta uno o più servizi per le cripto-attività** consistenti in **operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione**.

L'articolo **6, comma 1, lettera q)**, definisce "utente oggetto di comunicazione" un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE.

Il **comma 1** individua l'**ambito soggettivo** di applicazione dei citati obblighi e vi ricomprende i seguenti soggetti:

- prestatori di servizi per le cripto-attività **autorizzati** a prestare servizi per le cripto-attività **nel territorio dello Stato**, o, se trattasi di istituzioni finanziarie, di soggetti **autorizzati** a prestare tali servizi a seguito di **notifica**;
- i soggetti **fiscalmente residenti** nel territorio dello Stato;
- le **persone giuridiche** costituite o organizzate in base a disposizioni dell'**ordinamento nazionale** o **soggette** all'obbligo di **presentazione della dichiarazione dei redditi**;
- le entità **gestite nel territorio dello Stato**;
- le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**.

Nei commi seguenti si indicano una serie di **eccezioni** alla regola della soggezione all'obbligo.

Al **comma 2** è specificato che gli operatori sul territorio italiano attraverso una **succursale** sono **obbligati soltanto** con riferimento alle **operazioni** oggetto di comunicazione **effettuate tramite tale succursale**.

I successivi commi – **dal comma 3 al comma 8** – indicano in quali **ipotesi** i prestatori **non sono soggetti agli obblighi** del capo III poiché l’obbligo di comunicazione e di adeguata verifica è già **assolto in una diversa giurisdizione** oggetto di comunicazione.

In particolare non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo:

- i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4), che sono entità soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
- i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l’entità è costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione e ha la personalità giuridica o l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione;
- i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
- i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
- i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all’Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
- I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale.

Al **comma 9** è contenuta la clausola che **legittima** le **esclusioni** previste dai commi 3-8: gli obblighi assolti in una diversa giurisdizione devono essere “sostanzialmente equivalenti” a quelli previsti **dall’Allegato VI della direttiva 2011/16/UE**.

Articolo 8 *(Obblighi di adeguata verifica in materia fiscale)*

L'**articolo 8** indica i **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** fra i soggetti obbligati a seguire le **procedure di adeguata verifica della clientela**. In più, si definisce l'**utente di cripto-attività** oggetto di comunicazione.

L'**articolo 8** stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono applicare le **procedure di adeguata verifica** in materia fiscale, come delineate dagli articoli da 9 a 12 del presente decreto legislativo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *i*), s'intende per **prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** il prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione.

Sempre nel presente decreto legislativo, all'articolo 6, comma 1, lettera *u*), è data la definizione di **procedure di adeguata verifica della clientela** di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione fa rinvio alla direttiva (UE) 2015/849 o alle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o agli obblighi analoghi cui è soggetto il medesimo prestatore. Secondo l'articolo 13 della direttiva citata, le misure di adeguata verifica della clientela consistono nell'identificazione del cliente e nella verifica dell'identità, nell'identificazione del titolare effettivo, nella valutazione dello scopo e della natura del rapporto d'affari e nel monitoraggio costante del rapporto d'affari.

Al **comma 2**, inoltre, si precisa che l'**utente di cripto-attività** è considerato un utente oggetto di comunicazione a **decorrere dalla data in cui è identificato come tale** secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Articolo 9

(Autocertificazione rilasciata dalle persone fisiche utenti di cripto-attività)

L'**articolo 9** detta disposizioni circa l'**autocertificazione** della **residenza fiscale** che le **persone fisiche utenti di cripto-attività** sono tenute a **presentare al prestatore di servizi**.

L'**articolo 9** prevede le **procedure di adeguata verifica** che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono tenuti a seguire per l'**identificazione** delle **persone fisiche utenti di cripto-attività**.

Al **comma 1** si prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attività un'**autocertificazione** contenente l'indicazione della **residenza fiscale**, al momento in cui quest'ultima stabilisce la relazione con il prestatore di servizi. Se l'utente risultava già in relazione con il prestatore prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'autocertificazione va inviata entro il 1° gennaio 2027.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività è tenuto a **verificare** la **ragionevolezza** delle informazioni fornite dall'utente con gli altri dati detenuti anche in virtù della normativa antiriciclaggio.

Al **comma 2** si dettano disposizioni per il caso in cui l'**autocertificazione** originale sia **inesatta o inaffidabile** a causa di mutamenti di circostanze, di cui il prestatore di servizi sia a conoscenza o ha motivo di esserne a conoscenza, il prestatore ottiene una **nuova autocertificazione** valida oppure una **spiegazione ragionevole e documentata** sulla validità della autocertificazione originale.

Articolo 10 *(Titolo della scheda)*

L'**articolo 10** detta disposizioni circa l'**autocertificazione** della **residenza fiscale**, anche relativa alle **persone** esercitanti il **controllo**, che le **entità utenti di cripto-attività** sono tenute a presentare al prestatore di servizi, nonché circa le **conseguenti** attività di **adeguata verifica**.

L'**articolo 10** prevede le **procedure di adeguata verifica** che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono tenuti a seguire per l'**identificazione** delle **entità utenti di cripto-attività**.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo in esame, si intende per **entità** una **persona giuridica** o un **dispositivo giuridico** quale una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione.

Al **comma 1**, si stabilisce il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che ottiene, dall'entità utente di cripto-attività un'**autocertificazione** che consente di identificare la **residenza fiscale**, al momento in cui le entità suddette stabiliscono la relazione con il prestatore di servizi. Se l'utente risultava già in relazione con il prestatore prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'autocertificazione va inviata entro il 1° gennaio 2027.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività è tenuto a **verificare** la **ragionevolezza** delle informazioni fornite dall'utente con gli altri dati detenuti anche in virtù della normativa antiriciclaggio.

In via residuale, se l'entità utente di cripto-attività **certifica di non avere** alcuna **residenza a fini fiscali**, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si basa sulla **sede di direzione effettiva** o **sull'indirizzo della sede principale** per determinarne la residenza.

Nel caso in cui la **residenza** risulti in uno **Stato membro** dell'Ue o in una **giurisdizione qualificata** extra-UE, considera l'entità come un **utente oggetto di comunicazione**, salvo che non decida ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità è un soggetto escluso.

Al **comma 2**, si indicano i criteri per determinare se nelle **entità** ci sono **persone** che **esercitano il controllo** che devono essere **oggetto di comunicazione**. In particolare, il prestatore di servizi considera attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela fornite dall'entità-utente e considera attendibile l'autocertificazione, dell'entità utente di cripto-attività o della medesima

persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza a fini fiscali della persona che esercita il controllo e risulta ragionevole sulla base delle informazioni ottenute.

La nozione di **persone che esercitano il controllo**, a mente dell'articolo 6, comma 1, lettera *bb*), va **interpretata** in coerenza con la definizione di **titolare effettivo** data nella direttiva (UE) 2015/849, ossia le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'utente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività. Inoltre, l'articolo 6 stabilisce che nel caso di un *trust* si intendono il disponente, il *trustee*, l'eventuale protettore, il beneficiario o la classe di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili.

La disposizione ricorda che i prestatori di servizi sono esonerati dall'obbligo di ricercare le persone controllanti, se l'oggetto del controllo sono le **entità attive**.

Nella *due diligence* fiscale, per entità attiva si intende un'entità che non svolge attività di natura finanziaria. In particolare, l'articolo 6, comma 4, prevede una serie di criteri per verificare se l'entità si considera attiva. Tra questi, vi sono la produzione di reddito passivo per meno del 50 per cento del reddito lordo; l'essere una *holding* industriale, salvo che il capitale appartenga a fondi di investimento; l'essere una *start up* nei primi 24 mesi, l'essere un'organizzazione *non profit*.

Il **comma 3** prevede che, nel caso in cui l'**autocertificazione** originale sia **inesatta o inaffidabile** a causa di mutamenti di circostanze, di cui il prestatore di servizi sia a conoscenza o ha motivo di esserne a conoscenza, il prestatore ottiene una **nuova autocertificazione** valida oppure una **spiegazione ragionevole e documentata** sulla validità della autocertificazione originale.

Articolo 11 *(Requisiti per la validità delle autocertificazioni)*

L'articolo 11 definisce i **requisiti per la validità delle autocertificazioni** presentate da: (a) una **persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo** su un'entità; (b) un'entità **utente di cripto-attività**.

In entrambi i casi, l'autocertificazione deve essere **firmata e datata**, nonché deve contenere una serie di **informazioni** relative al dichiarante. In particolare, tra le informazioni da fornire, è richiesta l'indicazione, per ciascuna persona oggetto di comunicazione, del c.d. "**Numero di Identificazione Fiscale (NIF)**" relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

In deroga alla regola generale, **si riconosce validità alle autocertificazioni, senza indicazione del NIF, presentate dai soggetti residenti in una giurisdizione qualificata non-UE** quando: (i) **tale giurisdizione non ha emesso il NIF**; oppure (ii) **nella medesima giurisdizione non esiste un obbligo di raccolta del NIF**.

L'articolo 11, recependo il contenuto di cui la **lettera C.** della Sezione III - "Procedure di adeguata verifica in materia fiscale" della [direttiva \(UE\) 2023/2226](#), reca la **disciplina dei requisiti per la validità delle autocertificazioni**.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che un'autocertificazione, presentata da una **persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo**, si considera **valida** solo nei seguenti casi:

- i. è **firmata o altrimenti esplicitamente confermata** dalla medesima persona;
- ii. è **datata al più tardi alla data di ricevimento**; e
- iii. **contiene** le seguenti **informazioni** relative alla medesima persona:
 - **nome e cognome**;
 - **indirizzo di residenza**;
 - **giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali**;
 - per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il c.d. "**Numero di Identificazione Fiscale (NIF)**" relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
 - **data di nascita**.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera s), del presente schema di decreto legislativo, si definisce "**persona fisica utente di cripto-attività**", la persona fisica

che è **cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione.

Si definisce “**persona oggetto di comunicazione**”, ai sensi della **lettera z)**, la **persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione** diversa da un soggetto escluso.

Ai sensi della successiva **lettera bb)**, si definiscono “**persone che esercitano il controllo**”, le **persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità**. Nel caso di un *trust*, per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustees*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione “Persone che Esercitano il Controllo” è interpretata in modo coerente con il termine “**titolare effettivo**” definito all'articolo 3, punto 6), della [direttiva \(UE\) 2015/849](#) relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Con particolare riguardo alle società si ricorda che, ai sensi della citata disposizione della direttiva (UE) 2015/849, il titolare effettivo è la **persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione** o un'attività e che comprende almeno:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a *standard* internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 per cento più una quota o altra partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 per cento più una quota o altra partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle

decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto *i*) e del presente punto.

Si definisce “**Numero di Identificazione Fiscale (NIF)**”, ai sensi della **lettera cc)**, qualsiasi **numero o codice utilizzato** da un’ autorità preposta **per identificare un contribuente**.

Il **comma 2** stabilisce che un’ **autocertificazione**, presentata da un’ **entità utente di cripto-attività**, si considera **valida** solo nei seguenti casi:

- i. è **firmata o altrimenti esplicitamente confermata** dalla medesima entità;
- ii. è **datata al più tardi alla data di ricevimento**; e
- iii. **contiene** le seguenti **informazioni** relative alla medesima entità:
 - **denominazione legale**;
 - **indirizzo**;
 - **giurisdizione** o giurisdizioni **di residenza a fini fiscali**;
 - per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il “**Numero di Identificazione Fiscale (NIF)**” relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
 - nel caso di un’ entità utente di cripto-attività **diversa da un’ entità attiva o da un soggetto escluso**, le **informazioni** di cui al comma 1, **in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell’ entità utente di cripto-attività**, ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha già presentato un’ autocertificazione a norma del comma 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell’ entità, se non già determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all’ articolo 6, comma 4, lettera *u*);
 - le informazioni sui **criteri** che l’ entità utente di cripto-attività soddisfa **per essere considerata un’ entità attiva o un soggetto escluso**.

Ai sensi dell’ **articolo 6, comma 1, lettera u)**, del presente schema di decreto legislativo, si definisce “**entità utente di cripto-attività**”, l’ **entità cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** ai fini dell’ esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione.

Per “**prestatore di servizi per le cripto-attività**” si intende, ai sensi della **lettera g)**, il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all’ articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del [regolamento \(UE\) 2023/1114](#) [ossia “**una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale** e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’ articolo 59”].

Ai sensi dell’ **articolo 6, comma 4, lettere a) e b)**, del presente schema di decreto legislativo, si definiscono:

a) **“entità attiva”**: un’entità che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

1) **meno del 50 per cento del reddito lordo** dell’entità, per l’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione, è **reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute** dall’entità, nel corso dell’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione, **sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo**;

2) **tutte le attività** dell’entità **consistono essenzialmente nella detenzione**, piena o parziale, **delle consistenze dei titoli** di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un’entità non sia idonea a questo *status* poiché funge, o si qualifica, come un fondo d’investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo d’investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;

3) l’entità **non esercita ancora un’attività economica** e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria; l’entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

4) l’entità **non è stata un’istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività** o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;

5) l’entità **si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie** e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria; o

6) l’entità **soddisfa tutti i seguenti requisiti**:

6.1) è **costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative**; o è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;

6.2) nella giurisdizione di residenza è **esente dall’imposta sul reddito**;

6.3) **non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;**

6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità **non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole**, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità;

6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, **all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza** dell'entità o a una sua suddivisione politica.

- b) **“soggetto escluso”**: (i) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entità collegata della stessa; (ii) un'entità statale; (iii) un'organizzazione internazionale; (iv) una Banca Centrale; (v) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla lettera f), numero 2) [ossia diverso da un'entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento].

Ai sensi della successiva **lettera u)** del medesimo **articolo 6, comma 4**, si definiscono **“procedure di adeguata verifica della clientela”**, le procedure di adeguata verifica della clientela **di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai sensi della citata direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi** cui è soggetto il medesimo prestatore.

Invece, il **comma 3** stabilisce che, in **deroga** a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, un'**autocertificazione** si considera **valida** anche se non contiene il **“Numero di Identificazione Fiscale (NIF)”** relativo alle **giurisdizioni** oggetto di comunicazione, **diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea**, nei seguenti casi:

- la **giurisdizione di residenza** della persona oggetto di comunicazione **non ha emesso il NIF**; ovvero
- in base alla **normativa di tale giurisdizione, non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.**

A tale riguardo la relazione illustrativa chiarisce che il comma 3 prevede una deroga alla indicazione del NIF nelle autocertificazioni dei soggetti residenti in una Giurisdizione qualificata non-UE, nei casi in cui tale Giurisdizione non abbia

emesso il NIF oppure nella medesima Giurisdizione non esista un obbligo di raccolta del NIF.

Articolo 12 *(Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale)*

L'articolo 12 introduce disposizioni con riguardo agli **obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale** in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che i **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** che sono anche **istituzioni finanziarie** possono avvalersi delle **procedure di adeguata verifica in materia fiscale** di cui all'Allegato A, **Sezioni III (Due diligence per nuovi conti di persone fisiche) e V (Due diligence per nuovi conti di entità)**, del [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015.

Tali procedure possono essere utilizzate ai fini dello svolgimento:

- delle procedure riguardanti gli **obblighi di adeguata verifica** di cui all'**articolo 8** del presente schema di decreto legislativo (si veda la relativa scheda);
- delle **procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività** di cui all'**articolo 9** del presente schema di decreto legislativo (si veda la relativa scheda);
- delle **procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività** di cui all'**articolo 10** del presente schema di decreto legislativo (si veda la relativa scheda);
- delle procedure riguardanti i **requisiti per la validità delle autocertificazioni** di cui all'**articolo 11** del presente schema di decreto legislativo (si veda la relativa scheda).

Ai sensi dell'**articolo 6, comma 1, lettera i)**, del presente schema di decreto legislativo, si definisce “**prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**” un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività **che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione.**

Per “**prestatore di servizi per le cripto-attività**” si intende, ai sensi della **lettera g)**, il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del [regolamento \(UE\) 2023/1114](#) [ossia “**una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 59**”].

Per “**servizio per le cripto-attività**” si intende, ai sensi della **lettera l)**, il servizio per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del citato regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo *staking* e il prestito. Più

precisamente, si fa riferimento a qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

- a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;
- b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
- c) scambio di cripto-attività con fondi;
- d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
- e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
- f) collocamento di cripto-attività;
- g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
- h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;
- i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;
- j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

Ai sensi del medesimo **articolo 6, comma 4, lettera c)**, dello schema di decreto legislativo *de quo*, si definisce “**istituzione finanziaria**”, un’**istituzione di custodia**, un’**istituzione di deposito**, un’**entità di investimento** o un’**impresa di assicurazioni specificata**.

Nello specifico, per “**istituzione di custodia**” si intende, ai sensi della successiva **lettera d)**, l’**entità che detiene**, quale parte sostanziale della propria attività, **attività finanziarie per conto di terzi**. Un’entità detiene attività finanziarie per conto di terzi, quale parte sostanziale della propria attività, se il reddito lordo dell’entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra:

- 1) il periodo di 3 anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l’ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l’anno civile, precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; e
- 2) il periodo nel corso del quale l’entità è esistita.

Per “**istituzione di deposito**” si intende, ai sensi della **lettera e)**, qualsiasi **entità che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria** o simile o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

Per “**entità di investimento**”, si intende, ai sensi della **lettera f)**, l’**entità che alternativamente**:

1) **svolge quale attività economica principale** una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

1.1) **negoziazione di strumenti del mercato monetario**, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate;

1.2) **gestione individuale e collettiva di portafoglio**; o

1.3) **altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie**, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi;

2) il cui **reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività** oggetto di comunicazione, se l’entità è gestita da un’altra entità che è un’istituzione di

deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al numero 1);

Infine, per “**impresa di assicurazioni specificata**” si intende, ai sensi della **lettera g)**, l'entità che è **una impresa di assicurazioni**, o la *holding* di un'impresa di assicurazioni, **che emette contratti di assicurazione** per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

Il **comma 2** stabilisce che, per adempiere ai medesimi obblighi di adeguata verifica fiscale di cui agli articoli da 8 a 11, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione **può avvalersi di terzi**. In tale circostanza, la norma chiarisce che il **prestatore di servizi per le cripto-attività resta**, in ogni caso, **responsabile del corretto adempimento di tali obblighi**.

Articolo 13 (*Obblighi di comunicazione*)

L'articolo 13 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, in capo al **prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**, delle **informazioni rilevanti** - ivi previste - da effettuarsi **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di riferimento. Tali informazioni riguardano gli **utenti di cripto-attività**, ovverosia gli utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

L'articolo 13 reca la disciplina degli **obblighi di comunicazione**.

In particolare, il **comma 1** introduce un **obbligo informativo** in capo al **prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** di cui all'articolo 7 (si veda la relativa scheda).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), del presente schema di decreto legislativo, si definisce “**prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**” un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività **che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione**.

Per “**prestatore di servizi per le cripto-attività**” si intende, ai sensi della lettera g), il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del [regolamento \(UE\) 2023/1114](#) [ossia “**una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 59**”].

Più precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i suddetti prestatori di servizi per le cripto-attività sono tenuti a **comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di riferimento, determinate **informazioni rilevanti** riguardanti i propri **utenti di cripto-attività** (ossia, gli utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione).

Pertanto, come chiarito dalla relazione illustrativa, l'anno in cui deve avvenire il primo scambio di informazioni è il 2027 (termine del 30 giugno 2027, con riferimento alle informazioni da trasmettere per il 2026).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera r), si definisce “**utente di cripto-attività**”, la persona fisica o l'entità che è **cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività** con obbligo di comunicazione ai fini dell'**esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione** [ossia qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione – **lettera m)**].

Si definisce “**utente oggetto di comunicazione**”, ai sensi della **lettera q)**, un utente di cripto-attività che è una **persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE**.

Ai sensi della successiva **lettera bb)**, si definiscono “**persone che esercitano il controllo**”, le **persone fisiche che esercitano il controllo su un’entità**. Nel caso di un *trust*, per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l’eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L’espressione “Persone che Esercitano il Controllo” è interpretata in modo coerente con il termine “**titolare effettivo**” definito all’articolo 3, punto 6), della [direttiva \(UE\) 2015/849](#) relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Con particolare riguardo alle società si ricorda che, ai sensi della citata disposizione della direttiva (UE) 2015/849, il titolare effettivo è la **persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione** o un’attività e che comprende almeno:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell’Unione o a *standard* internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 per cento più una quota o altra partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 per cento più una quota o altra partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l’altro, in base ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

Si definisce “**persona oggetto di comunicazione**”, ai sensi della **lettera z)**, la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso. Per “**soggetto escluso**” si intende, ai sensi dell’**articolo 6, comma 4, lettera b)**, del presente schema di decreto legislativo, *(i) un’entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati* o una entità collegata della stessa; *(ii) un’entità statale*; *(iii) un’organizzazione internazionale*; *(iv) una Banca Centrale*; *(v) un’istituzione finanziaria diversa da un’entità di investimento* di cui alla lettera *f)*, numero 2) [ossia diverso da un’entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione, se l’entità è gestita da un’altra entità che è un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o un’entità di investimento].

Il comma 1 alle **lettere da a) a c)** individua le informazioni rilevanti da comunicare all’Agenzia delle entrate.

Nello specifico, alla **lettera a)** si elencano le seguenti informazioni:

- il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, **il numero di identificazione fiscale o i numeri di identificazione fiscale (NIF)**;
- in aggiunta, nel caso di una **persona fisica**, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione;
- in aggiunta, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 12 (si vedano le relative schede), è identificata **come avente una o più persone che esercitano il controllo** che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entità e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell’entità che è una persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell’entità.

Le informazioni elencate alla **lettera b)** sono le seguenti:

- il nome;
- l’indirizzo;
- **il numero di identificazione fiscale (NIF)**; e
- se disponibili, **il numero di identificazione individuale** di cui all’articolo 8 *bis quinquies*, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE;

- il **codice identificativo internazionale** del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

L'articolo 8 *bis quinquies*, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, stabilisce che, ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di cripto-attività di registrarsi nell'Unione. **L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di cripto-attività.**

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Cripto-attività possono scegliere di registrarsi presso l'autorità competente di un unico Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato VI, sezione V, parte F.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Cripto-attività la cui registrazione sia stata revocata a norma dell'allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo se fornisce alle autorità di uno Stato membro interessato la prova dell'adempimento delle sanzioni imposte a norma dell'articolo 25 *bis* e un'adeguata garanzia del suo impegno a rispettare gli obblighi di comunicazione all'interno dell'Unione, compresi gli eventuali obblighi di comunicazione non rispettati ancora in essere.

La **lettera c)** individua le seguenti **informazioni rilevanti** da trasmettere all'Agenzia delle entrate con riguardo **a ciascun tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione** in relazione alla quale il medesimo prestatore di servizi **ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente** o di altro periodo di riferimento adeguato:

- 1) il **nome completo del tipo di cripto-attività** oggetto di comunicazione;
- 2) l'**importo lordo aggregato versato**, il **numero aggregato di unità** e il **numero di operazioni oggetto di comunicazione** in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
- 3) l'**importo lordo aggregato ricevuto**, il **numero aggregato di unità** e il **numero di operazioni oggetto di comunicazione** in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
- 4) il **valore equo di mercato aggregato**, il **numero aggregato di unità** e il **numero di operazioni oggetto di comunicazione** in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;
- 5) il **valore equo di mercato aggregato**, il **numero aggregato di unità** e il **numero di operazioni oggetto di comunicazione** in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;

- 6) il **valore equo di mercato aggregato**, il **numero aggregato di unità** e il **numero di operazioni di pagamento** al dettaglio oggetto di comunicazione;
- 7) il **valore equo di mercato aggregato**, il **numero aggregato di unità** e il **numero di operazioni oggetto di comunicazione**, e suddivise **per tipo di trasferimento**, se noto al prestatore di servizi per le cripto attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);
- 8) il **valore equo di mercato aggregato**, il **numero aggregato di unità** e il **numero di operazioni oggetto di comunicazione**, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);
- 9) il **valore equo di mercato aggregato**, nonché il **numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

Il **comma 2** stabilisce che i **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che abbiano utilizzato un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Unione Europea** debbano comunicare, in luogo alle informazioni di cui alla lettera *a*) del comma 1, le seguenti informazioni riguardanti la persona fisica oggetto di comunicazione:

- il **nome**;
- l'**identificativo del servizio o dei servizi di identificazione**; e
- lo **Stato membro o gli Stati membri di emissione**; nonché
- il **ruolo o i ruoli** in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una **persona che esercita il controllo dell'entità**.

Il **comma 3** chiarisce che l'**importo lordo aggregato versato** e l'**importo lordo aggregato ricevuto** previsti dal comma 1, lettera *c*), numeri 2) e 3), debbano essere **espressi nella moneta fiduciaria** in cui gli importi sono stati, rispettivamente, versati e ricevuti.

Nel caso in cui gli **importi** siano stati **versati e ricevuti in diverse monete fiduciarie**, si prevede che **tali importi** debbano essere **comunicati in un'unica moneta e convertiti al momento di ciascuna operazione** oggetto

di comunicazione secondo **modalità applicate in modo coerente** dal prestatore di servizi.

Ai sensi dell'**articolo 6, comma 1, lettera d)**, si definisce "**moneta fiduciaria**", la **moneta ufficiale di una giurisdizione**, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'Autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica). La successiva **lettera e)** definisce "**moneta elettronica**", qualsiasi cripto-attività che è: 1) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria; 2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento; 3) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria; 4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall'emittente; 5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui è soggetto l'emittente.

Il successivo **comma 4** chiarisce che il **valore equo di mercato**, previsto dal comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), debba essere **determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto** di comunicazione secondo **modalità applicate in modo coerente** dal prestatore di servizi.

Il **comma 5** chiarisce che le informazioni trasmesse indicano **la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo**.

Il **comma 6** dispone, per il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, l'**esonero dall'obbligo di comunicare il luogo di nascita dell'utente** di cripto-attività o delle persone che esercitano il controllo, **laddove questi non sia in possesso di tale informazione o non sia tenuto ad ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari**.

Il **comma 7** individua una casistica di **esonero degli obblighi di comunicazione** - previsti da tale articolo - in favore del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4). Più precisamente, l'**esonero è riconosciuto laddove il prestatore assolva tali obblighi in una giurisdizione non-UE**, sulla base di un **accordo qualificante effettivo tra autorità competenti** della medesima giurisdizione e della giurisdizione di residenza dell'utente oggetto di comunicazione.

I **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**, indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto legislativo, sono i seguenti:

- 1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- 2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
- 3) entità gestite nello Stato;
- 4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

Il **comma 8** dispone una **deroga** all'obbligo di comunicazione del **numero di identificazione fiscale (NIF)** nei seguenti casi:

- **la giurisdizione oggetto di comunicazione**, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, **non ha emesso il NIF**;
- **in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione**, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, **non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione**.

Articolo 14

(Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni)

L'**articolo 14** introduce ulteriori disposizioni volte a garantire un'**efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica**.

Nello specifico, si prevede: (i) l'obbligo di **impedire lo svolgimento delle operazioni oggetto di comunicazione** all'utente di cripto-attività che non abbia fornito le informazioni rilevanti, **a seguito di due solleciti successivi alla prima richiesta** e, in ogni caso, **non prima che siano decorsi 60 giorni dall'invio di tale prima richiesta**; (ii) l'obbligo di **conservazione dei dati** relativi alle attività intraprese ed alle **informazioni ricevute fino al 31 dicembre del decimo anno successivo**; (iii) l'irrogazione di **sanzioni amministrative (da euro 1.500 a euro 15.000)**, in caso di **violazione degli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali o degli obblighi di comunicazione**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede, in capo al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicare, l'**obbligo di impedire lo svolgimento delle operazioni oggetto di comunicazione all'utente di cripto-attività che non abbia fornito le informazioni** di cui ai seguenti articoli:

- **articolo 9** riguardante le **procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività** (si veda la relativa scheda);
- **articolo 10** riguardante le **procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività** (si veda la relativa scheda);
- **articolo 11** riguardante i **requisiti per la validità delle autocertificazioni** (si veda la relativa scheda);
- **articolo 12** riguardante gli **obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale** (si veda la relativa scheda).

Tale obbligo **scatta a seguito dell'invio**, da parte del prestatore di servizi, **di due solleciti successivi alla prima richiesta** e, in ogni caso, **non prima che siano decorsi 60 giorni dall'invio di tale prima richiesta**.

Il successivo **comma 2** prevede, in capo al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicare, l'**obbligo di conservare i dati relativi alle attività intraprese ed alle informazioni ricevute** per

adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali, di cui ai sopracitati articoli da 9 a 12, e agli obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 13, **fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono state comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.**

Infine, il **comma 3** prevede, in caso di **violazione** dei sopracitati **obblighi di adeguata verifica a fini fiscali o degli obblighi di comunicazione**, l'applicazione delle **sanzioni amministrative** previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (ovvero, dal 1° gennaio 2026, articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024).

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997, **la sanzione** prevista al comma 1 **si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione** previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Più precisamente, il comma 1 del medesimo articolo stabilisce che se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, **si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000**. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

Il contenuto di tale articolo è stato trasfuso, in attuazione della legge delega di riforma fiscale, nell'articolo 35 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, con applicazione dal 1° gennaio 2026.

Si ricorda che ai sensi del richiamato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (rubricato "Obblighi all'anagrafe tributaria"), le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto

corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Articolo 15 (Registrazione unica di un gestore di cripto-attività)

L'articolo 15 introduce l'obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle entrate in capo ai gestori di cripto-attività che sono prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi ai clienti su base professionale e previa autorizzazione), entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si riferiscono le informazioni.

Si individuano, pertanto, le **informazioni** da comunicare in sede di registrazione e le **cause di cancellazione dal registro**, nonché si prevede la **revoca della registrazione** per il gestore di cripto-attività che non effettua le comunicazioni ivi previste.

L'articolo 15 reca delle disposizioni con riguardo alla registrazione unica di un gestore di cripto-attività.

Nello specifico, il **comma** stabilisce che un **gestore di cripto-attività** – che è prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione – è tenuto a **registrarsi presso l'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello cui si riferiscono le informazioni (articolo 13 – si veda la relativa scheda).

L'obbligo di registrazione sussiste solo nei confronti del **prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione soggetto obblighi di comunicazione in Italia** ai sensi delle seguenti disposizioni dello schema di decreto legislativo *de quo*:

- a) **articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4)** che individua i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione ai sensi degli articoli 63 e 60 del [regolamento \(UE\) 2023/1114](#), che sono:
- **entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali** nel territorio dello Stato;
 - **entità** costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e **aventi la personalità giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi** nel territorio dello Stato;
 - **entità gestite nello Stato**;
 - **entità o persone fisiche** che hanno una sede abituale di **attività nel territorio dello Stato**.

- b) **articolo 7, comma 2**, che individua i **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale** relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.

Ai sensi dell'**articolo 6, comma 1, lettera h)**, si definisce “**gestore di cripto-attività**”, un **soggetto** che fornisce servizi per le cripto-attività **diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività**. Perciò, ai sensi della **lettera g)**, un soggetto diverso dal prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 [ossia una **persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale** e che è **autorizzata** a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 59].

Si definisce “**prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**”, ai sensi della **lettera i)**, un prestatore di servizi per le cripto-attività o un **gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione**.

Il **comma 2** stabilisce che il **gestore di cripto-attività** che soddisfa le condizioni di cui sopra - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera **b)**, numeri 1), 2), 3) e 4) o comma 2 - **in più di uno Stato membro dell'Unione Europea**, è tenuto a **registrarsi presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello cui si riferiscono le informazioni (articolo 13 – si veda la relativa scheda).

Il **comma 3** stabilisce, invece, che il **gestore di cripto-attività non è tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate** qualora questi **non sia tenuto ad espletare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia**, ai sensi dell'articolo 7, commi da 3 a 8 (si veda la relativa scheda), giacché **i medesimi obblighi sono adempiuti da tale gestore in altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE**. La disposizione è, pertanto, rivolta al gestore di cripto-attività che è prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, *ex* articolo 6, comma 1, lettera **i)**, in altro Stato membro o non-UE.

Il **comma 4** individua le **informazioni che il gestore di cripto-attività, soggetto all'obbligo di registrazione *de quo*, è tenuto a fornire al momento di registrazione**, nei termini che seguono:

- denominazione;
- indirizzo postale;
- indirizzi elettronici, inclusi i siti *web*;

- eventuale numero di identificazione fiscale “NIF” rilasciato al gestore di cripto-attività;

Ai sensi dell’**articolo 6, comma 1, lettera dd)**, si definisce “**numero di identificazione fiscale (NIF)**”, qualsiasi numero o codice utilizzato da un’autorità preposta per identificare un contribuente.

- gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;
- ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 8 (si veda la relativa scheda).

Il **comma 5** stabilisce che **la registrazione** del gestore di cripto-attività presso l’Agenzia delle entrate **ha effetto dalla prima comunicazione delle informazioni successiva** alla registrazione stessa.

Il **comma 6** dispone che il gestore di cripto-attività è tenuto a **comunicare le eventuali modifiche delle informazioni** comunicate al momento della registrazione di cui al precedente comma 4.

Il **comma 7** individua le **casistiche**, al ricorrere delle quali, il gestore di cripto-attività è **cancellato dal registro dei gestori di cripto-attività**:

- a) il gestore di cripto-attività **notifica all’Agenzia delle entrate di non avere più utenti oggetto di comunicazione** nell’Unione Europea;
- b) in assenza della notifica di cui alla precedente lettera *a)*, vi sono motivi per ritenere che **il gestore di cripto-attività abbia cessato le attività**;
- c) il gestore di cripto-attività **non soddisfa più le condizioni** di cui all’articolo 6, comma 1, lettera *h)* [ossia **soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività**];
- d) **l’Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione** ai sensi del successivo comma 8.

Il **comma 8** dispone che, laddove un **gestore di cripto-attività registrato in Italia non rispetti gli obblighi di comunicazione** previsti dall’articolo 13 (si veda la relativa scheda), **l’Agenzia delle entrate procede alla revoca della registrazione** del gestore di cripto-attività, **dopo almeno 30 giorni dal secondo sollecito** e comunque **entro 90 giorni dal secondo sollecito**. Si applicano, inoltre, le **sanzioni amministrative (da euro 1.500 a euro 15.000)** previste dall’articolo 14, comma 3, del presente schema di decreto legislativo.

Il comma 9 stabilisce che un gestore di cripto-attività la cui registrazione in uno Stato membro sia stata revocata (a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'Allegato VI, Sezione V, Parte F, punto 7, della [direttiva 2011/16/UE](#)), può registrarsi presso l'Agenzia delle entrate solo dopo aver fornito adeguate garanzie circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, nonché ad aver adempiuto agli obblighi di comunicazione residui.

Infine, il **comma 10** rinvia ad un apposito **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate** il compito di definire le **modalità di attuazione** delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16

(Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività)

L'articolo 16 stabilisce che la **Banca d'Italia** e la **CONSOB** comunicano all'Agenzia delle entrate, **entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati**, nonché l'elenco dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato.

In tal senso, il **comma 1** stabilisce che, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**, la **Banca d'Italia** e la **CONSOB** sono tenuti a **comunicare all'Agenzia delle Entrate**:

1. l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del [regolamento \(UE\) 2023/1114](#);
2. l'elenco dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica, ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), si definisce “**prestatore di servizi per le cripto-attività**”, un prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 [ossia una **persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale** e che è **autorizzata** a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 59].

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 63 del citato regolamento (UE) 2023/1114, reca la disciplina della **valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell'autorizzazione** da parte delle autorità competenti. In particolare, il paragrafo (5) stabilisce che **prima di concedere o rifiutare un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro** se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto di pagamento, un'impresa di assicurazione, un istituto di moneta elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell'altro Stato membro in questione:

- a) è una sua filiazione;
- b) è una filiazione dell'impresa madre di tale soggetto; o

- c) è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto.

Il successivo paragrafo (6) stabilisce, inoltre, che prima di concedere o rifiutare un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti:

- a) possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un'indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
- b) garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva;
- c) garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l'articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

L'**articolo 60** del medesimo regolamento (UE) 2023/1114, reca la disciplina della **prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie** e, nello specifico, si riconosce:

- a) ad un **ente creditizio** la **possibilità di prestare servizi per le cripto-attività previa comunicazione** delle informazioni rilevanti all'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta (paragrafo 1);
- b) ad un **depositario centrale di titoli autorizzato** la **possibilità di prestare il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti**, se comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni rilevanti almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta (paragrafo 2);
- c) ad un'**impresa di investimento** la **possibilità di prestare servizi per le cripto-attività nell'Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata**, se comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni rilevanti almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta (paragrafo 3);
- d) ad un **istituto di moneta elettronica autorizzato** la **possibilità di prestare il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token di moneta elettronica che emette**, se comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni rilevanti almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta (paragrafo 4);
- e) ad una **società di gestione di un OICVM** o ad un **gestore di fondi di investimento alternativi** la **possibilità di prestare servizi per le**

- cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati**, se comunicano all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni rilevanti almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta (paragrafo 5);
- f) ad un **gestore del mercato autorizzato** la **possibilità di gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività**, se comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni rilevanti almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta (paragrafo 6).

Il successivo **comma 2** demanda all'**Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB**, il compito di **individuare**, con apposito **provvedimento**, le **modalità di trasmissione degli elenchi** citati.

Articolo 17 *(Disposizioni in materia di prestazioni di dati personali)*

L'articolo 17 reca delle disposizioni in materia di **prestazione di dati personali**.

In tal senso, l'articolo 17, al **comma 1**, stabilisce che l'**Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali**, quando determinano le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali, ai sensi del [regolamento \(UE\) 2016/679](#).

Ai sensi dell'articolo 6, **comma 1, lettera i)**, si definisce “**prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**”, un **prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione**.

Si definisce “**gestore di cripto-attività**”, ai sensi della **lettera h)**, un **soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività**. Invece, si definisce “**prestatore di servizi per le cripto-attività**”, ai sensi della **lettera g)**, un **prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 [ossia una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 59]**.

Il **comma 2** prevede **specifici obblighi in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**, nei termini che seguono:

a) **informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla [direttiva 2011/16/UE](#) ed alle norme di recepimento;**

b) **forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del [decreto legislativo n. 196 del 2003](#), in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.**

Articolo 18 *(Norme di esecuzione)*

L'**articolo 18** reca disciplina le competenze relative all'emanazione delle **norme di esecuzione** del presente schema di decreto legislativo.

In particolare, il **comma 1** demanda ad un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** il compito di **stabilire le modalità e i termini per la comunicazione**, alla stessa Agenzia delle entrate, **delle informazioni** di cui all'articolo 13 (si veda la relativa scheda).

Il successivo **comma 2** stabilisce che l'**elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE**, di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *b*), debba essere **pubblicato, entro il 15 maggio di ciascun anno, sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.**

Ai sensi dell'**articolo 6, comma 9, lettera b**), dello schema di decreto legislativo *de quo*, si definisce "**giurisdizione qualificata non-UE**", una **giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea** che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l'Italia è obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 13 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione **ed è indicata nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate.**

Articolo 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ **L'articolo 19** reca una **clausola di invarianza finanziaria**.

Nello specifico, l'**articolo 19, comma 1**, stabilisce che dall'attuazione del presente decreto **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

A tal fine, si prevede che le **amministrazioni interessate** provvedano all'attuazione delle disposizioni del decreto con le **risorse umane, strumentali, e finanziari disponibili a legislazione vigente**.

Articolo 20
(Decorrenza)

L'articolo 20 stabilisce la **decorrenza** delle disposizioni contenute nel decreto.

Nello specifico, l'**articolo 20, comma 1**, stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2026**.